

Numerose disposizioni del dl 138 segnano un giro di vite sulla normativa penale tributaria

Grandi evasori, rischio carcere

Oltre 3 milioni di euro no alla sospensione della condanna

DI ROBERTO ROSATI

Sui grandi evasori fiscali lo spettro della carcerazione. Questo uno degli effetti del giro di vite sulla normativa penale tributaria contenuta nella manovra-bis, approvata ieri in via definitiva dalla camera. La nuova disciplina prevede infatti l'inapplicabilità della sospensione condizionale della condanna quando l'imposta sottratta all'erario è superiore a 3 milioni di euro e al 30 per cento del volume d'affari. Una disposizione, questa, che non si applicherà però per i delitti di omesso versamento, di indebita compensazione di crediti inesistenti o non spettanti e di sottrazione fraudolenta al pagamento dei tributi. Ma le novità sul fronte penale tributario sono anche altre: dal vincolo dell'estinzione del debito fiscale per poter accedere al patteggiamento alla revisione delle soglie di punibilità, all'allungamento della prescrizione. E ancora, massimo rigore su chi emette o utilizza fatture o altri documenti falsi per evadere le imposte: il reato sarà punito in ogni caso con la reclusione da un anno e mezzo a sei anni, indipendentemente dall'importo falsamente attestato.

Vediamo più in dettaglio come cambiano le disposizioni del dlgs n. 74/2000 per i fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del dl 138/2011, che, dopo il via libera di Montecitorio, attende ora solo la pubblicazione nella G.U.

Sospensione condizionale. Per i delitti previsti negli articoli da 2 a 10 del dlgs 74/2000, qualora l'imposta evasa o non versata sia superiore a tre milioni di euro e al 30 per cento del volume d'affari, non sarà più possibile beneficiare della sospensione condizionale della pena di cui all'art. 163, c.p. La disposizione riguarda gran parte dei delitti tributari: da quelli in materia di dichiarazioni dei redditi e dell'Iva (frode, infedeltà, omissione) a quelli documentali (emissione di false fatture, distruzione della contabilità). Ne sono invece esclusi, come si diceva, il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, i reati di omesso pagamento dei tributi e di indebita compensazione di crediti.

Il vincolo sul patteggiamento. Per tutti i delitti previsti dal dlgs n. 74/2000, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento), sarà subordinata alla ricorrenza della circostanza attenuante prevista dall'art. 13, commi 1 e 2, ossia alla condizione che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'imputato abbia estinto con il pagamento i debiti tributari relativi ai fatti che sono alla base dei delitti stessi, comprese le san-

zioni tributarie amministrative, anche nel caso in cui queste non siano irrogabili in base al principio di specialità.


Rimodulazione dell'attenuante. In caso di pagamento del debito tributario, l'attenuante di cui al citato art. 13 consisterà nella riduzione della pena fino ad un terzo, anziché fino alla metà come previsto precedentemente.

La prospettiva di un trattamento di maggior favore, insieme alla possibilità di ottenere il patteggiamento, mira ad incentivare maggiormente il pagamento dei debiti tributari.

Prescrizione. Per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del dlgs n. 74/2000, si applicheranno termini di prescrizione più lunghi di un terzo.

Utilizzazione o emissione di fatture o documenti falsi. Viene abrogato il comma 3 degli articoli 2 e 8 del dlgs n. 74/2000, che prevedeva, per i delitti di utilizzazione nella dichiarazione di fatture false e di emissione di fatture false, una pena detentiva più lieve nel caso in cui l'importo falsamente documentato fosse inferiore a 154.937 euro nel periodo d'imposta. Questi reati saranno ora puniti in ogni caso con la reclusione da un anno e mezzo a sei anni, indipendentemente dall'entità del danno causato all'erario.

Riduzione delle soglie di punibilità. Infine, sono state riviste al ribasso le soglie monetarie e percentuali per la pu-



Vignetta di Claudio Cadei

nibilità penale delle violazioni tributarie. Ecco come cambia la mappa dei reati.

Dichiarazione fraudolenta con altri artifici. Per integrare il delitto di dichiarazione fraudolenta con altri artifici (diversi dall'uso di fatture o documenti falsi), ai sensi dell'art. 3, occorre superare congiuntamente i seguenti limiti:

a) evasione d'imposta per al-

meno 77.469 euro
b) sottrazione all'imposizione di elementi attivi per importo superiore al 5% di quelli indicati nella dichiarazione, o comunque superiore a 1.549.371 euro.

La soglia monetaria di cui alla lettera a) è stata ridotta a 30.000 euro, mentre quella della lettera b) a un milione di euro.

Dichiarazione infedele. Il reato di dichiarazione infedele di cui all'art. 4 si configurava finora qualora risultassero superate entrambe le seguenti soglie:

a) imposta evasa superiore a 103.291 euro
b) sottrazione all'imposizione di elementi attivi superiori al 10% di quelli indicati nella dichiarazione, o comunque superiori a 2.065.827 euro.

La soglia sub a) è stata ridotta a 50.000 euro, quella sub b) a due milioni di euro.

Omessa dichiarazione. Il delitto di omessa dichiarazione di cui all'art. 5, che si realizzava quando l'imposta evasa era superiore a 77.469 euro, si concretizzerà ora al superamento della soglia di 30.000 euro.

© Riproduzione riservata

ANTI ELUSSIONE

Accertamenti, parte la stretta

Finiscono sotto tiro società di comodo, beni ai soci, professionisti

Una manovra che stringe le maglie sull'accertamento e sull'anti elusione sia societaria che personale: questo almeno sulla carta ed in base alle stime finanziarie della relazione tecnica. Che poi, in concreto, le misure in materia di società di comodo ovvero di beni a disposizione dei soci possano effettivamente funzionare, sarà un aspetto da verificare sul campo. Con l'approvazione definitiva della manovra di ferragosto, soprattutto per effetto dell'emendamento alla versione originaria del provvedimento, va valutato lo scenario complessivo che viene a delinearsi dal 2012 soprattutto in relazione alle misure anti elusive in campo societario finalizzate, nella sostanza, a far emergere maggiori imponibili derivanti da regole più stringenti.

Società di comodo. Il primo e forse più importante tassello è rappresentato dal giro di vite in materia di società non operative che non avvengono modificando le disposizioni di riferimento quali l'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 ma solo in modo indiretto delineando due paletti fondamentali:

- il primo riguarda una maggiorazione secca dell'aliquota Ires di 10,5 punti percentuali nei confronti dei soggetti che, in base all'articolo 30, sono da considerare non operativi. Cioè quei soggetti che, in base al confronto tra ricavi presunti e ricavi effettivi su base triennale non superano il test di operatività e devono dunque determinare il reddito imponibile minimo sul quale, come detto, saranno tenuti a corrispondere l'Ires al 38 per cento. Il legislatore, peraltro, ha regolato anche i fenomeni nei quali il reddito delle comode viene determinato nell'ambito di regole di tassazione alternativa quali il consolidato ovvero la trasparenza fiscale. La misura, in vigore dal periodo di imposta successivo a quello in

corso rispetto al momento della conversione in legge del decreto, comporta anche, secondo il dettato letterale approvato, l'obbligo di determinazione dell'acconto per il periodo di imposta 2012 tenendo conto dell'aliquota Ires maggiorata. In relazione a questo aspetto, ci si deve chiedere se davvero sia possibile una stima di tale genere che comporta, di fatto, l'anticipazione di un versamento a fronte della possibilità successiva di presentare l'istanza di interpello disapplicativa;

- il secondo riguarda l'introduzione di una seconda categoria di soggetti che sono considerati di comodo e cioè quelle società che sono in perdita strutturale da intendersi cioè una perdita triennale ovvero di un biennio al quale si affianca, nel terzo anno, la dichiarazione di un imponibile più basso rispetto a quello minimo. Anche in questo caso, deve essere considerato che l'entrata in vigore della disposizione al 2012 non sta a significare, almeno secondo le stime di gettito, una applicazione effettiva della norma dallo stesso anno. Infatti, posto che il triennio di perdite deve essere consecutivo, si andrà a concretizzare la non operatività laddove vi sia già un triennio con quelle caratteristiche introdotte dalla manovra.

Nella sostanza, dunque, il pacchetto di interventi in materia di societaria andrà ad incidere su una fiscalità determinata in modo forfettizzato e rispetto alla quale la via di uscita appare quella della proposizione di una apposita istanza all'agenzia delle entrate come previsto peraltro dall'articolo 30 della legge n. 724 del 1994. Va osservato, peraltro, che in base a quanto affermato dalla stessa agenzia, l'eventuale diniego rispetto all'istanza non ostacola il contribuente nel mettere in atto un comportamento diverso da quanto esposto dall'amministrazione finanziaria.

Beni ai soci. Altro intervento che va ad incidere sia sulla fiscalità societaria che su quella personale è quello relativo all'attribuzione in godimento di beni societari ai soci. In linea di massima vi sarà la tassazione in capo al socio come reddito diverso e la corrispondente indeducibilità del costo in capo all'ente societario. Oltre all'aspetto di natura sostanziale, va rilevato come la norma di specie disciplini anche quello di natura procedurale incentrato sulla necessità di comunicare all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai beni concessi in godimento preventivo, in caso di omessa comunicazione, delle sanzioni.

Sanzioni e dati bancari. Nel pacchetto e negli interventi correlati alla disciplina dell'accertamento possono essere delineate ed ascritte altre due misure quali quella relativa all'inasprimento delle sanzioni di natura penale (si veda articolo in alto) nonché quella relativa alla necessità di indicare, da parte di professionisti ed imprenditori, gli estremi dei rapporti di natura finanziaria nell'ambito della dichiarazione dei redditi in relazione alla situazione nella quale l'ammontare di ricavi o compensi non superi i 5 milioni di euro. Posto che tale necessità è da abbinare all'obbligo di tracciabilità per l'effettuazione delle operazioni attive e passive, il rispetto della duplice condizione comporterà la riduzione a metà delle sanzioni in caso di contestazioni. Anche in questo caso, la riflessione che può essere formulata è legata al fatto che, con riferimento all'evasione, è del tutto presumibile che la stessa non si concretizzi con strumenti tracciabili e, dunque, la descritta riduzione delle sanzioni potrebbe non intervenire in alcuni casi.

Dulio Liburdi

© Riproduzione riservata